

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1669

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI PAOLO, RESTIVO, MARANGONE, LA MALFA, BADINI CONFALONIERI**

*Presentata il 24 settembre 1964*

### Norme generali sui parchi nazionali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Manca in Italia una legge generale che disciplini in modo unitario questa manifestazione di cultura e di socialità che sono i parchi nazionali. Il corpus delle leggi in materia è rappresentato da singole leggi susseguite separatamente per i singoli quattro parchi nazionali esistenti senza una visione d'insieme né delle finalità né dei mezzi per conseguirle talché gli stessi quattro parchi nazionali sono sottoposti ciascuno a diverso regime. Conseguenze di tale mancanza di idee unitarie e di organica disciplina sono: la difficoltà di provvedere organicamente ai parchi esistenti; la difficoltà di istituire nuovi parchi, proprio ora che l'esigenza di nuovi parchi comincia a farsi fortemente sentire; la difficoltà di convogliare adeguati mezzi finanziari; la insufficiente, e sostanzialmente inefficiente strumentazione della difesa dei valori per i quali i parchi furono istituiti, come *ad abundantiam* hanno testimoniato i recenti interventi della stampa su quanto accade nel parco nazionale d'Abruzzo.

\* \* \*

Compito di una legge-quadro sui parchi nazionali è di dettare norme uniformi sia per gli enti già istituiti, sia per quelli di futura istituzione, ponendo e consolidando precise nozioni giuridiche che valgano come generali, inderogabili, essenziali per preservare e potenziare determinati complessi naturalistici

di particolare bellezza e valore scientifico. Da ciò scaturiscono gli indubbi vantaggi ricollegati al comportamento di una duplice esigenza: innanzi tutto, impedire il sorgere di deviazioni e confusioni sulle finalità dei parchi nazionali, e ciò attraverso la individuazione dei detti principi generali inderogabili, il cui alto valore istituzionale non può sottrarli alla considerazione del futuro legislatore; al contempo, adeguare queste istituzioni alla specifica e particolare situazione ambientale, sancendo una serie di previsioni congnate al fine di ottenere snellezza nei movimenti e rapida possibilità di attuazione delle finalità che si intendono perseguire. Questo duplice vantaggio, ricollegato all'idoneità dello strumento tecnico predisposto, non ha riguardo soltanto agli enti già istituiti, i quali possono esplicare in tal modo un'attività maggiormente efficiente, ma si rivolge in particolare alla istituzione dei futuri enti, agevolandone il sorgere, contemplandone la forma organizzativa, assicurandone le necessità economiche, predisponendo infine una serie di organi e rapporti intesi ad unificare le singole attività.

\* \* \*

Con questa legge generale sui parchi nazionali, il nostro Paese si provvede di uno strumento di cui quasi tutti i Paesi di alto livello culturale e sociale si sono da tempo

provveduti. Citiamo ad esempio; la legge francese *Loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la creation de parcs nationaux*; la legge inglese *the National Parks and Acces to the Countryside Act 1949*; la legge tedesca *Reich naturschutzgesetz* del 26 giugno 1935; e la legge americana *Act Establishing the National Park Service* del 25 agosto 1916. Ma anche quelle date non danno la misura del nostro ritardo. Quelle leggi generali sui parchi nazionali sono state, nei rispettivi paesi, la disciplina di un movimento già vigorosamente in atto nel costume e nella legislazione.

In Francia invero, provvedimenti di carattere generale del 1904 e del 1906 già inquadravano la disciplina di « riserve naturali protette », praticamente coincidenti con l'idea moderna di parco nazionale. In Inghilterra, ancora prima che i pubblici poteri si interessassero al problema, esso riceveva parziali ma efficacissime soluzioni mediante l'opera del *National Trust for Places of Historic Interest and Natural Beauty*, una istituzione privata, fondata nel 1895 e che rapidamente ha costituito, per il bene del pubblico britannico un incomparabile patrimonio di ville, di parchi e di territori di alto valore paesistico. In Germania, a partire dall'immediato secondo dopoguerra, si sono bruciate le tappe, essendosi già in gran parte attuato un ambizioso programma che comprende oltre 30 nuovi parchi nazionali. Gli Stati Uniti, già anteriormente alla citata legge avevano iniziata la istituzione dei loro immensi parchi nazionali risalendo quell'opera al lontano 27 febbraio 1872 allorché fu approvata la legge istitutiva del primo parco nazionale degli Stati Uniti, lo *Yellowstone National Park*, il più anziano parco nazionale del mondo. Attualmente gli Stati Uniti dispongono di 29 parchi nazionali per oltre 13 milioni di acri (quindi, oltre 4 milioni di ettari) ed in più di 83 analoghe riserve (*National Monuments*) per ulteriori circa 9 milioni di acri.

Dall'esame delle legislazioni estere si rilevano immediatamente alcune caratteristiche ricorrenti di cui non è possibile non tenere conto in qualsiasi ordinamento generale dei parchi nazionali; tra queste caratteristiche, la unitarietà degli organi responsabili dei parchi nazionali in ciascun Paese e la pluralità dei fini che si perseguono con i Parchi nazionali.

Si hanno invero organi unitari in Inghilterra, con la *National Park Commission*; in Germania, con l'Istituto Federale per la protezione della natura e la conservazione del paesaggio e un apposito *Kuratorium* per l'in-

coraggiamento all'istituzione di « parchi naturali »; negli Stati Uniti, con il *National Park Service* che è una delle branche del Ministero dell'interno. Notevole questa centralità di organi nei due ultimi paesi citati, che sono retti in Stati federali. Per quanto riguarda la pluralità dei fini vale la pena di riportare alcune citazioni letterali. La citata legge francese parla di parco nazionale « allorquando la conservazione della fauna, della flora, del suolo, del sottosuolo (...) e in genere di un ambiente naturale, presenta un interesse speciale e che importi preservare (...) parla poi di « riserve integrali » laddove si ritenga opportuno stabilire « divieti particolari (...) a scopo scientifico su una o più parti (...) di un parco nazionale ». Secondo un autorevole commento del signor G. H. Lestelle, *Inspecteur Général des Monuments Historiques chargé des Sites de France* « un parco nazionale francese sarà, in linea di principio, costituito nel suo centro da una riserva naturale integrale o diretta che in qualche modo ne sarà il *Sancta Sanctorum*, proibito a tutti fuorché agli scienziati; quindi da una corona che forma il parco stesso, sorvegliata ma liberamente accessibile alla circolazione turistica del pubblico; ed infine della zona periferica dove si potrà soggiornare ». La citata legge tedesca si propone « una speciale protezione della natura nella sua integrità (...) o in singole sue parti (...) che rappresentino un interesse pubblico per motivi scientifici, storici, etnografici, oppure a motivo della loro bellezza e singolarità ». Questa legge è stata applicata tenendo conto oltre che di finalità scientifiche e genericamente culturali come la difesa del paesaggio e di monumenti storici e naturali, sempre più con finalità di ricreazione, scegliendosi le aree dei parchi nazionali anche in relazione alla intensità degli affollamenti urbani, in vista di ottenere elevati quozienti di area di parco nazionale per abitante dei centri urbani « serviti » dal parco. La citata legge americana, infine, fornisce questa notevole definizione delle finalità dei parchi nazionali: « Lo scopo è quello di conservare il paesaggio e gli elementi naturali e storici e la flora e la fauna selvaggia che vi vive e di provvedere al godimento di questo patrimonio in modo e con mezzi che lo lasceranno incontaminato per il godimento delle future generazioni. »

\* \* \*

La proposta di legge che viene qui presentata consta di 18 articoli. Di questi, i primi due costituiscono la parte generale o introdut-

tiva: stabiliscono finalità e caratteristiche dei parchi nazionali, e riconoscono la possibilità di creazione di analoghi parchi regionali per la salvaguardia degli interessi specifici attribuiti dalla Costituzione alla competenza delle Regioni.

Gli articoli 3 e 7 riguardano i problemi organizzativi per l'amministrazione della materia; creazione dei parchi nazionali; istituzione di un Ente parco in ogni parco nazionale; istituzione del Consiglio centrale dei parchi nazionali per la vigilanza sugli enti per iniziative di carattere generale, per l'assistenza tecnica e amministrativa; sistema di finanziamento. Gli articoli 8 e 16 riguardano la disciplina dei beni e delle attività entro il territorio dei parchi. Per l'attività da chiunque svolta, è prevista l'emanazione di un apposito regolamento (articoli 9 e 11). Per l'utilizzazione dei beni immobili è prevista la formazione di un piano urbanistico che, articolandosi in diverse zone, differenzi la disciplina e consenta di preservare intatto l'ambiente naturale nella sua integrità ove ciò sia necessario; di controllare e regolare comunque le trasformazioni urbanistiche mantenendole nei limiti in cui siano ammissibili o eventualmente utili (articoli 12 e 15).

Gli articoli 17 e 18 contengono norme transitorie e di attuazione: dispongono per l'adeguazione del regime giuridico dei parchi esistenti mediante delega al Governo a provvedervi con decreto-legge entro due anni e stabiliscono la misura del finanziamento ai parchi per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge.

\* \* \*

L'idea di che cosa sia e a che cosa debba servire un parco nazionale è espressa nell'articolo 1. Essa corrisponde sostanzialmente a quella generalmente accolta nella legislazione dei paesi che hanno già disposto leggi generali su questa materia; e corrisponde altresì alla coscienza che finalmente anche in Italia si sta maturando circa questo genere di valori. Un parco nazionale è dunque un territorio avente talune caratteristiche che si intendono preservare in vista di certi fini.

Le caratteristiche che si intendono preservare possono essere d'ordine morfologico, naturalistico o estetico. Esse devono essere non comuni e devono presentare un rilevante interesse; e precisamente un interesse a varie classi di fini:

ai fini delle scienze naturali, a beneficio delle quali vengono così conservati oggetti di studio che altrimenti andrebbero dispersi;

ai fini del paesaggio e delle bellezze naturali, che vengono così conservate come parte del patrimonio culturale del Paese;

ai fini di quella particolare educazione e ricreazione che solo può dare il contatto diretto e incontaminato con la natura.

Vale la pena di sottolineare come tali finalità, che sarebbero sempre valide, abbiano una particolare attualità e urgenza nella presente fase della dinamica degli insediamenti, caratterizzata dalla industrializzazione e dagli immensi agglomerati urbani e in cui il problema del « tempo libero » assume particolare acutezza.

\* \* \*

L'articolo 2 della legge-quadro regola i poteri spettanti alle Regioni in tema di parchi nazionali e pone anzitutto il principio generale che le finalità dai detti enti perseguite trascendono il singolo interesse regionale per attingere quello dell'intera nazione, attraverso la protezione degli ambienti e delle bellezze naturali e l'incremento della ricerca scientifica. Pertanto, con riguardo a questo principio generale, che viene stabilito con una legge dello Stato, e con riferimento ai limiti in esso indicati, le Regioni possono creare istituzioni analoghe ai parchi nazionali, nell'ambito del loro territorio. Ne deriva che, da un lato, con la presente norma viene posto un principio fondamentale che costituisce limite alla legislazione regionale, come conseguente unificazione dei fini cui l'istituzione di parchi da parte della Regione deve attendere; dall'altro, additando il precipuo interesse nazionale che informa la materia, sono così evitate le possibilità di conflitto per quanto concerne l'esercizio sul territorio destinato a parco nazionale di potestà che diversamente potrebbero spettare alla Regione.

\* \* \*

La costituzione di ciascun nuovo parco nazionale potrà avvenire per decreto presidenziale (articolo 3). L'esistenza di una legge-quadro consente infatti di evitare il ricorso ad un'apposita legge istitutiva per ciascun parco, così come si era verificato — in mancanza di una normativa generale — per la costituzione dei parchi oggi esistenti. Ovviamente è sempre salva la facoltà del legislatore di ricorrere allo strumento legislativo, specie in relazione a quelle fattispecie che richiedono una normativa speciale. Si è poi ri-

tenuto opportuno — sulla falsariga di quanto fino ad oggi attuato — attribuire la cura e la gestione di ciascun parco ad un apposito ente di diritto pubblico: l'Ente parco (articolo 4), che dovrà essere istituito con il decreto costitutivo del parco.

Sono organi di tali enti: il Presidente, che ha funzioni rappresentative ed esecutive; ed il consiglio direttivo, che ha funzioni deliberative: Non si è però ritenuto opportuno stabilire tassativamente, in sede di legge-quadro, la composizione del predetto consiglio (al quale dovranno essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti locali e delle altre associazioni od enti maggiormente interessati alle finalità del parco) data la diversità di situazioni che potranno dar luogo alla costituzione dei nuovi parchi e alla molteplicità di interessi cui gli stessi potranno soddisfare nelle singole fattispecie. Sarà quindi il decreto istitutivo di ogni parco, tenuto conto di quali siano le organizzazioni effettivamente interessate alla vita di quel parco, a specificare quale debba essere la composizione del consiglio direttivo.

\* \* \*

Di fondamentale importanza è l'articolo 5. L'esistenza di una pluralità di parchi aventi ciascuno un'autonoma personalità giuridica; la necessità di provvedere al finanziamento dei parchi stessi secondo le esigenze di ciascuno; l'opportunità che la concreta imposizione dei rilevanti vincoli che gravano sulla proprietà privata nei territori dichiarati parco nazionale non sia esclusivamente affidata ad organi periferici, impongono la creazione di un organo centrale che non solo eserciti la vigilanza sugli enti parco, ma provveda a coordinarne l'attività, a deliberare la ripartizione dei finanziamenti statali tra gli enti esistenti (eventualmente accantonando per la costituzione di nuovi parchi le somme esuberanti), a studiare la possibilità — anche in relazione alle disponibilità finanziarie — di proporre l'istituzione di nuovi parchi ad approvare i regolamenti ed i piani urbanistici di ciascun parco. Si è così pensato alla costituzione di un Consiglio centrale dei parchi nazionali i cui membri, in relazione alla molteplicità degli interessi cui i parchi possono assolvere, sono designati dai Consigli superiori dell'agricoltura, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dalla Accademia dei Lincei, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da alcune Associazioni particolar-

mente benemerite nella tutela dei valori paesistici della nazione (Touring club italiano, Club alpino italiano, Italia nostra).

Tale Consiglio centrale dovrà essere costituito presso la Presidenza del Consiglio e sarà assistito da una Commissione consultiva. Data la molteplicità di dicasteri interessati e le finalità generali superiori a quelle dei singoli dicasteri, si è ritenuto di far dipendere il consiglio centrale direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, conformemente a come si è proceduto in casi analoghi.

\* \* \*

Le difficoltà nelle quali si dibattono attualmente i parchi nazionali in Italia dipendono anche dalla inadeguatezza degli stanziamenti. Tale inadeguatezza deriva dalla mancanza di opportuni strumenti che possono più facilmente raccogliere e convogliare gli stanziamenti stessi. Queste difficoltà costituiscono inoltre una severa remora alla costituzione di parchi nazionali nuovi. Per ovviare a tale difficoltà l'articolo 6 prevede uno stanziamento globale per tutti i parchi nazionali la cui ripartizione è affidata al previsto organo centrale di cui all'articolo 5.

Onde assicurare la massima oculatezza nelle spese e la loro sorveglianza si stabilisce un triplice controllo rappresentato: da consuntivi e preventivi annui analitici, presentati al suddetto organo centrale; dalla loro verifica ad opera di esperti appositamente incaricati da detto organo; ed infine da annuali relazioni morali-finanziarie, al Parlamento.

Al fine di alleggerire l'onere per lo Stato l'articolo 7 prevede contributi di Enti pubblici e privati, lasciti e donazioni, oltre naturalmente i redditi della gestione. Sembra giusto che gli enti e le istituzioni che derivano vantaggi dalla esistenza del parco nazionale, contribuiscano alle sue spese.

Lo stanziamento a carico dello Stato di cui all'articolo 18 è previsto in misura da poter provvedere con un minimo di larghezza alle esigenze dei parchi attuali per il primo esercizio. Per gli esercizi successivi è calcolato in modo da lasciare un margine che consenta l'istituzione di nuovi parchi per alcuni dei quali è già avviato lo studio.

\* \* \*

Gli articoli 8, 9, 10, 11 riguardano la disciplina delle attività esplicabili o meno entro i confini territoriali dei parchi nazionali, con

preciso riguardo agli interessi di ordine generale, così come tutelati dalla Costituzione. L'articolo 8 pone una norma di ampia portata ma di immediata applicazione, con riferimento non solo alle attività, ma anche ai diritti e quindi con riferimento ai successivi articoli 12, 13, 14, 15, 16 che contemplano la disciplina dei beni: sancisce che nel territorio di ciascun parco nazionale le attività e i diritti trovano regolamentazione nella legge-quadro, in armonia con le finalità di interesse generale indicate nell'articolo 1, nonché con le altre finalità di interesse generale che, per ciascun parco, sono stabilite nell'atto istitutivo. L'articolo 9, prevedendo in concreto la disciplina di dette attività, dispone anzitutto che le attività, il cui esercizio può alterare i caratteri dei luoghi o danneggiare la flora o la fauna, siano disciplinate dal regolamento del singolo parco. Quindi elenca una serie di attività la cui esplicazione è inibita, facendo salvo al regolamento di derogarvi mediante autorizzazione, mai però in contrasto con le finalità di ordine generale già precisate. Elenca inoltre una serie di attività che il regolamento deve comunque disciplinare. Prevede infine la possibilità che la disciplina delle anzidette attività sia differenziata in corrispondenza delle zonizzazioni stabilite dal piano urbanistico del parco.

Con l'articolo 10 è regolata la procedura per la formazione del regolamento del singolo parco. L'iniziativa del progetto è dell'Ente parco, il quale lo comunica alle amministrazioni locali interessate, ne dà pubblicità e lo trasmette al Consiglio centrale e alla Commissione consultiva. Il Consiglio centrale, dopo la scadenza dei termini stabiliti per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque abbia interesse e dei pareri della Commissione consultiva e del Consiglio direttivo dell'Ente parco, indice pubblica udienza per la discussione, nella quale viene in tal modo garantita la migliore aderenza del regolamento alle reali esigenze di interesse generale, attraverso forme integrali di oralità e pubblicità. L'emanazione del regolamento spetta al Presidente della Repubblica. E' previsto un potere sostitutivo del Consiglio centrale in tutte le formalità del procedimento in caso di inazione del singolo parco.

L'articolo 11 prevede le sanzioni per la violazione dei divieti stabiliti dalla legge-quadro nella esplicazione delle attività e conferisce al regolamento analoghe facoltà, con particolare riguardo alle sanzioni di ordine penale e amministrativo.

\* \* \*

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche, che di tutta evidenza è un elemento fondamentale e indispensabile per il raggiungimento delle finalità dei parchi, è attuata secondo la proposta di legge che viene qui avanzata, nel quadro degli strumenti della legislazione urbanistica generale. Così il piano urbanistico del parco è previsto abbia valore di piano territoriale comprensoriale secondo la legge urbanistica e per i poteri di controllo e disciplina si fa riferimento alla competenza dei Comuni secondo la legge urbanistica (articolo 12). Per l'acquisto e l'espropriazione di immobili, il diritto di indennizzo e la sua misura, si fa riferimento alla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità e alla legge urbanistica (articolo 14). Per la procedura di emanazione del piano urbanistico del parco, si fa riferimento a quella già prevista all'articolo 10 per il regolamento di disciplina delle attività nel territorio del parco (articolo 13).

Opportune integrazioni valgono a completare questi riferimenti secondo le necessità della materia oggetto della proposta di legge e traggono vantaggio della esperienza ventennale sulla vigente legge urbanistica per correggere taluni inconvenienti che l'esperienza stessa ha dimostrato. Così: è espressamente disposto che le prescrizioni del piano urbanistico del parco sono immediatamente applicative per amministrazioni pubbliche e per privati (articolo 12); è previsto un diritto di prelazione degli Enti parco sui trasferimenti di diritti reali e sugli immobili (articolo 14): il procedimento di approvazione del piano urbanistico del parco è integrato, rispetto a quello del Regolamento di disciplina delle attività, dalla partecipazione del Ministro dei lavori pubblici e degli eventuali organi di coordinamento urbanistico nazionale e regionale (articolo 13).

Il piano urbanistico del parco all'articolo 12 è previsto venga diviso in varie zone, rispondenti a una gradazione di finalità: zone di riserva integrale, per la conservazione dell'integrità assoluta dell'ambiente naturale; zone di riserva generale, ove può essere ammessa solo l'utilizzazione agricola dei terreni e l'esecuzione di opere di miglioria e ripristino di ambienti naturali; zone di protezione, che come le precedenti sono soggette al controllo diretto dell'Ente parco, nelle quali le trasformazioni urbanistiche devono specificamente mirare alla valorizzazione dei fini istituzionali del parco; zone controllate, ove

l'attività urbanistica è ammessa, ma disciplinata in funzione dei fini del parco e controllata dall'Ente parco di concerto con il Comune. Sono previste, infine, zone di sviluppo urbanistico a regime normale, sempre nel rispetto di direttive stabilite nel piano urbanistico del parco. Si richiama l'attenzione sul secondo comma dell'articolo 12, relativo alla immutabilità delle destinazioni delle aree alle rispettive zone. L'articolo 15 prevede le sanzioni per violazioni al piano urbanistico del

parco, restando naturalmente salve quelle stabilite dalla legge urbanistica generale; lo articolo 16 dispone che dal momento della istituzione del parco nazionale, prima che entri in vigore il relativo piano urbanistico, sia vietato procedere a tutte le trasformazioni urbanistiche che potrebbero pregiudicare irreparabilmente lo stato dei luoghi e annullare l'utilità e gli scopi della istituzione del parco stesso.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Parchi nazionali possono essere istituiti su territori i quali per peculiari caratteristiche morfologiche, naturali od estetiche presentano rilevante interesse generale che si intende preservare ai fini culturali e sociali delle scienze naturali, della conservazione degli ambienti e bellezze naturali, della educazione e ricreazione dei cittadini.

### ART. 2.

Nell'esercizio della potestà legislativa loro attribuita dalla Costituzione e per tutelare interessi regionali in materia di loro competenza, le Regioni possono creare analoghe istituzioni nell'ambito del proprio territorio.

### ART. 3.

Per ciascun parco nazionale la delimitazione del territorio, la determinazione delle specifiche finalità e la istituzione dell'Ente parco, ove non si provveda con la legge speciale, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio.

### ART. 4.

In ciascun parco nazionale il raggiungimento delle finalità istitutive viene curato da un Ente parco, persona giuridica di diritto pubblico. Esso è rappresentato a tutti gli effetti da un Presidente, il quale ne dirige l'attività esecutiva; organo deliberativo dell'ente è un Consiglio direttivo di cui fanno parte rappresentanti degli enti locali e delle associazioni od enti maggiormente interessati alle finalità del parco.

Attribuzioni e struttura organizzativa vengono precisate per ogni singolo ente nell'atto istitutivo.

La vigilanza sugli Enti parco, è esercitata dal Consiglio centrale dei parchi nazionali.

### ART. 5.

Il Consiglio centrale dei parchi nazionali ha il compito di studiare le proposte di istituzione di nuovi parchi nazionali e di modificazione di quelli esistenti, da chiunque avanzate; di prendere al riguardo le opportune iniziative; di controllare per ogni parco il

raggiungimento delle finalità istitutive e la osservanza delle norme di legge e regolamentari; di coadiuvare sul piano tecnico e amministrativo gli organi direttivi dei singoli parchi.

Compongono il Consiglio centrale sette esperti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta rispettivamente dei Consigli superiori dell'agricoltura, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del Consiglio nazionale delle ricerche, uno designato dalla Associazione « Italia Nostra » e due designati dalla Accademia dei Lincei tra docenti universitari di scienze naturali. Essi durano in carica quattro anni e possono essere confermati per un successivo periodo.

Organizzazione e funzionamento del Consiglio centrale saranno stabiliti dai suoi componenti con regolamento interno. Il Consiglio centrale è costituito presso la Presidenza del Consiglio ed è assistito da una Commissione consultiva composta da ventuno membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica e designati rispettivamente: dai Ministri dell'agricoltura e foreste, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del turismo, dei trasporti, della difesa, dell'interno, delle finanze, dell'industria e commercio, della sanità, dalla Accademia dei Lincei, dal Consiglio nazionale delle ricerche, dal Touring Club Italiano, dal Club Alpino Italiano, dall'Associazione « Italia Nostra », dall'Automobile Club d'Italia, dall'Istituto nazionale di urbanistica; e quattro dai corpi accademici delle Università, secondo modalità da stabilirsi in sede di regolamento.

#### ART. 6.

Al finanziamento dei singoli Enti parco e del Consiglio centrale viene provveduto con uno stanziamento globale annuo iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio.

Il Consiglio centrale provvede a distribuire lo stanziamento tra i vari parchi, sentiti i singoli Enti parco. L'eventuale residuo può essere accantonato per le necessità future.

I singoli Enti parco presentano ogni anno al Consiglio centrale entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio un bilancio consuntivo accompagnato dalla relazione finanziaria analitica e un bilancio preventivo per l'anno seguente; tali bilanci sono verificati per incarico del Consiglio centrale da esperti qualificati in materia di controllo di bilanci.

Il Consiglio centrale presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulla propria attività e su quella dei singoli Enti parco.



ART. 7.

Oltre al contributo statale di cui all'articolo 6 possono costituire entrate degli Enti parco contributi di enti pubblici e di privati, lasciti, donazioni, redditi dei beni del loro patrimonio, proventi derivanti dalla loro gestione.

ART. 8.

Entro il territorio di ciascun parco nazionale, l'esercizio delle attività e dei diritti, è regolato secondo le norme della presente legge, in funzione dei fini generali indicati all'articolo 1 e di quelli specifici stabiliti nell'atto istitutivo.

ART. 9.

In ciascun parco nazionale le attività il cui esercizio può alterare i caratteri dei luoghi o danneggiare la flora o la fauna sono disciplinate da regolamento.

In particolare, salve le autorizzazioni che il regolamento del singolo parco può prevedere, nei territori dei parchi nazionali è vietato:

- a) esercitare la caccia e la pesca;
- b) coltivare cave e miniere e asportare minerali;
- c) modificare il regime delle acque;
- d) svolgere attività pubblicitaria;
- e) introdurre specie estranee di vegetali o di animali;
- f) raccogliere o danneggiare specie vegetali, catturare o molestare animali;
- g) introdurre armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;
- h) accendere fuochi all'aperto.

Il regolamento disciplina inoltre per ciascun Parco:

- 1) i lavori per la costruzione di opere e manufatti di qualsiasi genere;
- 2) lo svolgimento delle attività industriali, commerciali, agricole;
- 3) la ammissione e la circolazione del pubblico, con qualsiasi mezzo di trasporto;
- 4) il soggiorno del pubblico;
- 5) le attività sportive e ricreative eventualmente permesse al pubblico;
- 6) la tutela della quiete del silenzio, dell'aspetto dei luoghi.

La disciplina delle attività può essere differenziata per singole zone del territorio in corrispondenza alle zonizzazioni stabilite dal piano urbanistico del parco.

## ART. 10.

Il progetto del regolamento è preparato dall'Ente parco che, dopo formale approvazione del Consiglio direttivo, lo comunica alle amministrazioni locali interessate, ne pubblica estratto su almeno due giornali di cui uno locale ed uno nazionale, e lo trasmette al Consiglio centrale e alla Commissione consultiva. Una copia deve restare a libera visione del pubblico presso la sede dell'Ente parco. Chiunque può formulare osservazioni nel pubblico interesse al progetto comunicandole con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio centrale e all'Ente parco entro due mesi dalla pubblicazione dell'estratto.

Entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al precedente comma la Commissione consultiva deve far pervenire al Consiglio centrale e all'Ente parco il proprio parere motivato sulle opposizioni. Entro quattro mesi da tale pubblicazione il Consiglio direttivo dell'Ente parco deve far pervenire al Consiglio centrale i suoi commenti sulle osservazioni da chiunque presentate e sul parere della Commissione consultiva.

Trascorsi quattro mesi dalla pubblicazione dell'estratto il Consiglio centrale fissa una udienza pubblica per la discussione del regolamento invitando a parteciparvi l'Ente parco, la Commissione consultiva, le amministrazioni locali interessate e coloro che hanno tempestivamente presentato osservazioni e ne pubblica annuncio sui giornali che avevano a suo tempo pubblicato l'estratto.

Dopo l'udienza pubblica il Consiglio centrale delibera il testo definitivo del regolamento, che è emanato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora entro un anno dalla istituzione di un parco nazionale non sia stato ancora emanato il regolamento, il Consiglio centrale si sostituisce all'Ente parco nella elaborazione del testo e in tutte le formalità del procedimento.

Il regolamento può essere successivamente modificato con la stessa procedura.

## ART. 11.

Chiunque violi i divieti stabiliti al secondo comma dell'articolo 9 e dai regolamenti di ciascun parco, è punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000 o con l'arresto da cinque giorni a un mese o con entrambe le

pene. Le pene previste sono sempre raddoppiate in caso di recidiva.

Nella sentenza di condanna il giudice ordina la confisca dei veicoli, degli strumenti e degli animali utilizzati per le violazioni, la restituzione di quanto eventualmente asportato dal parco, la riduzione in pristino dei luoghi a spese del violatore.

#### ART. 12.

Il territorio di ciascun parco nazionale è oggetto di un piano urbanistico che prevede una o più delle seguenti zone:

a) zone di riserva integrale, nelle quali l'ambiente naturale è conservato in senso assoluto, nella sua integrità;

b) zone di riserva generale, nelle quali: è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio; in queste zone può essere consentito utilizzare il terreno per foreste, coltivazioni agricole o pascolo e l'Ente parco può eventualmente costruire strade d'accesso o eseguire opere di miglioria e ricostruzione di ambienti naturali;

c) zone di protezione, nelle quali sono ammesse solo costruzioni, trasformazioni edilizie e trasformazioni del terreno, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei fini istitutivi del parco;

d) zone controllate, nelle quali la disciplina urbanistica è specificatamente rivolta alla tutela dei fini istitutivi del parco, sotto il controllo dell'Ente parco;

e) zone di sviluppo urbanistico, nelle quali l'attività urbanistica è soggetta a regime normale, secondo le direttive e nel rispetto delle prescrizioni del piano urbanistico del parco.

Le zone d) ed e) possono essere sia interne che esterne al perimetro delle zone a) b) c); nel caso che siano interne le loro destinazioni d'uso devono essere già in atto al momento della costituzione del parco.

Il piano urbanistico del parco vale come piano territoriale comprensoriale; le sue prescrizioni sono di diretta e immediata applicazione per le amministrazioni statali e locali, per gli enti pubblici e per privati.

Tutte le competenze attribuite ai Comuni dalla legislazione urbanistica nelle zone di riserva integrale, di riserva generale e di protezione, sono devolute all'Ente parco; nelle zone controllate sono esercitate di concerto con l'Ente parco; nelle zone di sviluppo urbanistico restano salve.

ART. 13.

Per la elaborazione, approvazione ed emanazione del piano urbanistico del parco si segue la procedura stabilita dall'articolo 10; il progetto elaborato dall'Ente parco è trasmesso anche al Ministro dei lavori pubblici e agli eventuali organi di coordinamento urbanistico nazionale e regionale previsto dalla legislazione urbanistica che esprimono parere e vengono invitati all'udienza pubblica negli stessi termini di quanto stabilito per la Commissione consultiva.

La discussione a udienza pubblica può essere abbinata a quella del regolamento previsto all'articolo 10.

Il testo definitivo del piano urbanistico è deliberato dal Consiglio centrale di concerto col Ministro dei lavori pubblici.

Il piano ha valore a tempo indeterminato. Una copia di esso viene depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Ente parco.

ART. 14.

Gli Enti parco possono provvedere all'acquisto o all'espropriazione di immobili compresi nel parco secondo le norme della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità. Per le prescrizioni, i vincoli e le espropriazioni previste dal piano urbanistico si applicano, quanto al diritto di indennizzo e alla sua misura, le norme stabilite nella legge urbanistica. Tali prescrizioni e vincoli comportano la immediata revisione delle imposte afferenti agli immobili sui quali gravano.

Gli Enti parco hanno prelazione sui trasferimenti dei diritti reali sugli immobili compresi nel territorio del parco. Essa deve essere esercitata entro tre mesi dalla conoscenza del trasferimento ed ha valore anche verso terzi.

ART. 15.

Constatata una violazione delle prescrizioni del piano urbanistico, l'Ente parco o il Consiglio centrale ingiungono con atto motivato la sospensione dei lavori, la distruzione di quanto costruito in violazione, la riduzione in pristino a spese del violatore. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente dei lavori e chi ha eseguito i lavori. Contro l'ingiunzione dell'Ente parco è dato ricorso entro trenta giorni dalla notificazione al Consiglio centrale. Le decisioni del Consiglio centrale sono definitive.

Chiunque violi le prescrizioni delle zone di riserva integrale, generale o di protezione, è punito con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 250.000 lire a 3.000.000 di lire.

ART. 16.

In ogni parco nazionale, dal giorno della istituzione alla entrata in vigore del piano urbanistico, non è consentito costruire nuove opere edilizie, trasformare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del terreno. Si applicano alle violazioni le norme del primo comma e in ogni caso le sanzioni di cui al secondo comma dell'articolo 15.

ART. 17.

Il Governo è delegato a provvedere con decreto entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad adeguare il regime giuridico dei parchi esistenti alle disposizioni della presente legge.

ART. 18.

Lo stanziamento di cui all'articolo 6 per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è stabilito nella misura di lire 1.000.000.000 così ripartito: L. 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1965; L. 350.000.000 per l'esercizio finanziario 1966; L. 400.000.000 per l'esercizio finanziario 1967.

Tali stanziamenti sono comprensivi di quelli già previsti per i parchi esistenti.